

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 17 del 13 Luglio 2024

SOMMARIO

1. L. N. 90/2024 - Nuove misure contro i reati informatici e rafforzamento della cybersicurezza nazionale.....	2
2. L. N. 95/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 60/2024 in materia di politiche di coesione.....	3
2.1. <i>L. N. 95/2024 - Le agevolazioni per le assunzioni previste dal prossimo mese di settembre.....</i>	4
3. L. N. 101/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 63/2024 c.d. "Decreto Agricoltura" ..	6
3.1. <i>AGRICOLTURA - Nasce il "Sistema informativo per la lotta al caporalato".....</i>	7
3.2. <i>AGRICOLTURA - In arrivo la Banca dati sugli appalti nel settore agricolo.....</i>	7
4. LAVORO SOMMERSO - Nuovi chiarimenti dall'INL sulla maxi-sanzione - La violazione si consuma all'inizio del rapporto sommerso - Aggiornato il Vademecum	8
5. CREDITI D'IMPOSTA - Dall'Agenzia delle entrate chiarimenti sulle procedure di compensazione in vigore dal prossimo 1° luglio.....	9
6. BONUS COLONNINE DOMESTICHE - Dall' 8 luglio apertura dello sportello per la concessione di contributi 2024.....	10
7. REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - Pubblicati gli avvisi per i progetti nei centri urbani e sulle strade extraurbane - Domande dal prossimo 22 luglio.....	11
8. IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Dettata la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee.....	12
9. INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - Non più rifiuti ma materiale da riutilizzare - In arrivo il nuovo decreto.....	13
10. DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE - Pubblicato il nuovo Bando che fissa le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni - Domande dal prossimo 16 settembre	13
11. AI ACT - Pubblicato il regolamento europeo che fissa le regole sull'intelligenza artificiale per garantire sicurezza, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali.....	15
12. FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - Definito il riparto delle risorse per l'anno 2024	15
13. VINCOLO SPORTIVO - Abolizione rinviata al 1° luglio 2025	16
14. TURISMO SOSTENIBILE - Domande di finanziamento per l'edizione 2024 entro il prossimo 31 luglio.....	17
15. MINORI - Online l'avviso pubblico per la selezione di progetti educativi e di alfabetizzazione mediatica e digitale - Domande entro il prossimo 30 agosto.....	17
16. SOSTENIBILITA' - Pubblicata la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese (Direttiva CSDDD).....	18
17. CONCESSIONI BALNEARI - Legittimo l'esproprio a fine concessione delle opere non amovibili - Arrivata la sentenza della Corte di Giustizia UE che avalla la legge italiana sulle "opere non amovibili" ..	19
18. ASSONIME - Proposte per una semplificazione del quadro regolamentare e applicativo in materia di golden power.....	20
19. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI BENI - Pubblicata la direttiva che detta nuove norme.....	21

20. FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI 2024 - Pubblicato il decreto che detta i criteri per l'adeguamento.....	21
21. BONUS PSICOLOGO 2024 - Riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti - Elenco degli ammessi al beneficio	22
22. PIATTAFORME TECNOLOGICHE - Pubblicati gli avvisi per l'adeguamento delle piattaforme SUAP	23
23. OPEN DATA - ISTRUZIONI PER L'USO - Ciclo di webinar organizzato dall'Agenzia per l'Italia digitale	24
24. PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE - Istituita la cabina di regia permanente presso il Ministero della Giustizia	24
25. ARCHIVI NOTARILI - Pubblicata la nuova Guida ai servizi	25
Altre notizie in breve	25
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	27

1. L. N. 90/2024 - Nuove misure contro i reati informatici e rafforzamento della cybersicurezza nazionale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, la **Legge 28 giugno 2024, n. 90**, recante "**Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici**".

La legge, finalizzata a rispondere alla crescente offensività delle aggressioni realizzate con mezzi telematici e informatici e alla conseguente esigenza di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica, è composta da diciotto articoli e introduce una serie di disposizioni per il **rafforzamento della cybersicurezza nazionale e la prevenzione dei reati informatici**, al fine di migliorare la resilienza delle infrastrutture pubbliche e private italiane, nonché a coordinare meglio le risposte agli incidenti cibernetici.

Il **Capo I** (artt. 1 - 15) reca disposizioni concernenti la cybersicurezza nazionale finalizzate a conseguire una più elevata capacità di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche.

Il **Capo II** (artt. 16 - 24) reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari.

Al comma 1, dell'articolo 1, viene previsto un **obbligo di segnalazione e di notifica** di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici in carico ai seguenti soggetti:

- pubbliche amministrazioni centrali incluse nell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni previsto dall'articolo 1, comma 3, della L. n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica);
- regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; città metropolitane;
- comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comunque i comuni capoluoghi di regione;
- società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti;
- società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane;
- aziende sanitarie locali;
- società in house degli enti fin qui richiamati che siano fornitrici di servizi informatici, dei servizi di trasporto sopra indicati, dei servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali ovvero servizi di gestione dei rifiuti.

Il comma 1 specifica che gli incidenti da segnalare sono quelli indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019.

Tale disposizione richiama a sua volta gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici adottato con il D.P.C.M. n. 81 del 2021 e cioè "**ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici**".

Una prima segnalazione deve avvenire senza ritardo e comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

Entro settantadue ore dal medesimo momento dovrà avvenire la notifica completa di tutti gli elementi informativi disponibili.

Sia la segnalazione che la notifica completa dovranno avvenire utilizzando le procedure disponibili sul sito internet dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

2. L. N. 95/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 60/2024 in materia di politiche di coesione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, la **Legge 4 luglio 2024, n. 95**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**".

La legge è composta di **50 articoli** (nel decreto-legge erano 38) suddivisi nei seguenti **tre Titoli**:

- **Titolo I** - MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE (artt. 1 – 35-bis)
- Titolo II - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (artt. 36 e 37)
- **Titolo III** - DISPOSIZIONI FINALI (artt. 37-bis e 38).

Il Titolo I è, a sua volta, composto di otto Capi:

- Capo I - Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea (artt. 1-8);
- Capo II - Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 90 e 10)
- Capo III - Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale (artt. 11 – 15-ter)
- Capo IV - Disposizioni in materia di lavoro (artt. 16 – 28-ter)
- Capo V - Disposizioni in materia di Istruzione, Università e Ricerca (artt. 29 – 31)
- Capo VI - Disposizioni in materia di investimenti (artt. 32 – 33-ter)
- Capo VII - Disposizioni in materia di cultura (art. 34)
- Capo VIII - Disposizioni in materia di sicurezza (artt. 35 e 35-bis)

Il provvedimento stabilisce un quadro normativo per accelerare e migliorare l'efficienza delle politiche di coesione europee per il periodo di programmazione 2021-2027, concentrando gli sforzi sui **settori considerati strategici** come:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Tra le **misure chiave** segnaliamo:

- i Voucher da 30mila euro e i contributi a fondo perduto per l'autoimprenditorialità al Centro Nord, affiancati da quelli specifici per l'avvio d'impresa al Sud (art. 17);
- la misura "Resto al Sud 2.0" (art. 18);
- i nuovi incentivi per assunzione di giovani e donne (artt. 22 e 23);
- la decontribuzione per assunzione di disoccupati nel Mezzogiorno, (Bonus ZES Unica) (art. 24).

L'articolo 17 della legge introduce **Voucher** a partire da 30.000 euro per **imprese, autonomi e professionisti** per avvio di attività in forma individuale o collettiva (comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali) nei territori diversi da quelli individuati dalla misura per il Sud d'Italia (ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il voucher sale a 40.000 per l'acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici, sostenibili.

Previsti anche **contributi a fondo perduto** nella misura del 65% su una spesa ammissibile fino a 120.000 euro. Il rimborso si riduce al 60% per le spese che superano tale tetto, erogato entro un limite massimo di investimento di 200.000 euro.

Gli incentivi saranno concessi su domanda tramite richiesta a Invitalia.

La nuova misura denominata **Resto al SUD 2.0**, prevista all'articolo 18 della legge, è destinata ad imprese, autonomi e professionisti del **Sud Italia** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) agevolando l'avvio di nuove attività in forma individuale e collettiva. Sono previsti **voucher da 40.000 euro**, che salgono a **50.000 euro** se si investe in beni digitali o destinati al risparmio energetico.

Aspiranti nuovi imprenditori e professionisti possono beneficiare anche di **contributi a fondo perduto** nella misura del 75% per spese fino a 120.000 euro, oppure del 70% se la spesa è compresa tra 120.000 e 200.000 euro.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 60/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

2.1. L. N. 95/2024 - Le agevolazioni per le assunzioni previste dal prossimo mese di settembre

La legge n. 95/2024, di conversione del D.L. n. 60/2024 (c.d. "Decreto Coesione"), ha confermato, per il periodo **tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025**, gli **sgravi contributivi per favorire l'assunzione di personale a tempo indeterminato**.

Nello specifico, si tratta delle agevolazioni contributive per le assunzioni:

- di **giovani under 35** (Bonus giovani),
- di **donne svantaggiate** (Bonus donne) e
- per quelle effettuate in una delle **regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno** (Bonus ZES).

Assunzioni giovani under 35 – Bonus giovani (Art. 22)

Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 spetta **ai datori di lavoro privati** che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata:

- **non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;**
- **non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.**

Il nuovo bonus assunzioni giovani under 35 del 2024 funziona sotto forma di **esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**.

Lo sgravio totale è riconosciuto **fino a 500 euro al mese, per un periodo massimo di 24 mesi**, ma può arrivare **fino a 650 euro al mese** se le assunzioni vengono effettuate nelle Regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** (*ossia la cosiddetta ZES Sud istituita con il [Decreto Sud](#)*).

Non rientrano nello sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente oltre ai premi e ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'esonero non si applica ai rapporti di [lavoro domestico](#) e ai [rapporti di apprendistato](#).

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

L'esonero contributivo spetta altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in questione.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente **ed è compatibile**, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Assunzioni donne svantaggiate – Bonus donne (art. 23)

Questa misura riguarda le lavoratrici svantaggiate, ovvero le donne (di qualsiasi età) che sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per le lavoratrici residenti in una delle regioni dell'area ZES Sud, il requisito sarà di mancanza d'impiego per sei mesi.

Il bonus donne 2024 funziona come **esonero totale** dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, **fino a 650 euro mensili**, per una durata di 24 mesi.

Non rientrano in questo sgravio i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente e le prestazioni INAIL.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero non si applica ai rapporti di [lavoro domestico](#) o di [apprendistato](#);

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Le modalità di attuazione dell'esonero saranno definite con un **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in collaborazione con l'INPS.

Bonus ZES del Mezzogiorno – Bonus ZES (Art. 24)

Il **bonus Zona Economica Speciale (ZES)** è un nuovo bonus che non bisogna confondere questo bonus con il credito d'imposta ZES e spetta ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato ottenendo così l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali.

La misura è nel **limite di 650 euro al mese**, per un massimo di 24 mesi ed è **riconosciuto esclusivamente alle aziende:**

- **che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione** e

- che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della **Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno** lavoratori nelle medesime Regioni. Ossia Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Non rientrano in questo sgravio però i contributi per le prestazioni pensionistiche a carico del dipendente e le prestazioni INAIL.

Spetta **per i lavoratori che hanno compiuto almeno 35 anni e che non hanno avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 24 mesi.**

L'efficacia del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 95/2024, di conversione del D.L. n. 60/2024, cliccare QUI.](#)

3. L. N. 101/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 63/2024 c.d. "Decreto Agricoltura"

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"**.

La legge è composta di **33 articoli** (nel decreto-legge erano 16) suddivisi nei seguenti **cinque Capi**:

- **Capo I** – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (artt. 1- 5-bis);
- **Capo II** - Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu (artt. 6 – 8);
- **Capo III** - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare (artt. 9 – 9-quater);
- **Capo IV** - Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare (artt. 10 – 12-bis);
- **Capo V** - Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale (artt. 13 – 16).

Il provvedimento introduce novità riguardanti la Carta di pagamento "Dedicata a te", uno strumento di supporto economico destinato a specifiche categorie di cittadini (aer. 1-bis).

Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute.

Il decreto introduce, all'articolo 2-quater, prevede la istituzione del **Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura**.

Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Alla sua costituzione concorrono i ministeri del Lavoro, dell'Agricoltura, dell'Interno, Inps, Inail, Agea, Istat e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Lo stesso decreto, all'articolo 2-quinquies, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, prevede la istituzione, presso l'INPS, della **Banca dati degli appalti in agricoltura** ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

Alla Banca dati si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il decreto inoltre stanziava 12 milioni di euro a favore delle imprese colpite dal **granchio blu**, aggiungendosi ai 13,4 milioni già stanziati.

È prevista anche la nomina di un commissario straordinario fino al 31 dicembre 2026 per varare un piano di contenimento entro 90 giorni, con un budget di 10 milioni di euro (art. 7).

Il decreto, all'articolo 9, prevede la istituzione di una nuova figura ispettiva con compiti di **polizia agroalimentare sotto l'Arma dei Carabinieri**.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma verrà ora subordinato funzionalmente al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste, non più al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 63/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento dal dossier del servizio Studi di Camera e Senato, clicca qui.](#)

3.1. AGRICOLTURA - Nasce il "Sistema informativo per la lotta al caporalato"

L'articolo 2-quater della L. n. 101/2024, di conversione del D.L. n. 63/2024 (c.d. "*Decreto Agricoltura*"), prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura**, avente le finalità di:

- promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato,
- favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo,
- incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura.

Concorrono alla costituzione del Sistema: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il Sistema costituisce uno strumento di **condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali e le regioni**, che mettono a disposizione le informazioni e i dati disponibili di interesse (comma 1).

Il Sistema è quindi alimentato in virtù dei dati messi a disposizione dalle richiamate amministrazioni centrali e dalle regioni.

In particolare:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati relativi ai rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro che riguardano il mercato del lavoro agricolo;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole³⁸, i dati sulla loro situazione economica e il calendario delle colture;
- il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;
- l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
- l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- l'ISTAT mette a disposizione i dati concernenti le imprese agricole attive;
- le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione i dati dei trasporti e degli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 63/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, cliccare QUI.](#)

3.2. AGRICOLTURA - In arrivo la Banca dati sugli appalti nel settore agricolo

Al fine di **rafforzare i controlli in materia di lavoro** e legislazione sociale nel settore agricolo, l'articolo 2-quinquies della L. n. 101/2024, di conversione del D.L. n. 63/2024 (c.d. "*Decreto Agricoltura*"), prevede, in primo luogo, l'istituzione, presso l'INPS, di una **banca dati degli appalti in agricoltura**, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola.

Si tratta di quelle imprese indicate all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92; in particolare di:

- **imprese non agricole** singole ed associate, con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti ad attività di **raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli**, purché connesse a quella di raccolta;

- imprese che effettuano **lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde**, se addetti a tali attività.

Nell'ambito di tale banca dati, **l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore**, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con un apposito decreto ministeriale.

Le imprese rientranti nelle suddette tipologie – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – dovranno stipulare una **polizza fideiussoria assicurativa**, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto (comma 4).

Per l'ipotesi di stipulazione – o di esecuzione – di un **contratto di appalto nel settore agricolo** con un appaltatore **privo di tale attestazione**, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 5.000 a euro 15.000, e l'esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità (comma 5). L'irrogazione della sanzione impedisce, infatti, **per un periodo di un anno** a decorrere dalla notifica dell'illecito, **l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità**, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l'ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto.

Dall'ambito del presente articolo **sono esclusi i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici** di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 63/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, cliccare QUI.](#)

4. LAVORO SOMMERSO - Nuovi chiarimenti dall'INL sulla maxi-sanzione - La violazione si consuma all'inizio del rapporto sommerso - Aggiornato il Vademecum

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con **nota del 26 giugno 2024, n. 1156**, torna sulla **maxi sanzione per lavoro sommerso**, fornendo importanti aggiornamenti.

La nota aggiorna il **"Vademecum sull'applicazione della maxi-sanzione per lavoro sommerso"**, adottato con [nota n. 856 del 19 aprile 2022](#) e successivamente aggiornato con nota n. 1552 del 22 luglio 2022.

L'aggiornamento si è reso necessario al fine di conformarsi al **nuovo indirizzo giurisprudenziale** secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un **illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti**, che pertanto **si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione, la stessa non viene effettuata**.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. *"Decreto PNRR"*) e dei suoi nuovi importi sanzionatori, tale impostazione comporta che si debba aver riguardo alla **normativa vigente al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sommerso** e non alla normativa operante alla sua cessazione.

Il nuovo orientamento determina importanti effetti anche con riferimento alla **competenza territoriale** ad adottare l'ordinanza-ingiunzione. In particolare, nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo è

tenuto a tramettere il rapporto ex art. 17 della L. n. 689/1981 all'Ispezzorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale ai fini della successiva adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

L'INL inoltre, con la nota in commento, chiarisce che con riguardo al **lavoro occasionale agricolo a tempo determinato** (LOAgri) nelle ipotesi in cui sia è **omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto** è applicabile la maxi-sanzione per lavoro sommerso, non essendo più prevista la specifica sanzione nell'articolo 1, comma 354, della legge n. 197/2022.

Ricordiamo che il comma 3 dell'articolo 29 del D.L. n. 19/2024 è intervenuto, fra l'altro, incrementando gli importi della c.d. "maxi-sanzione" per lavoro nero **disponendo l'incremento di un ulteriore 10% della maxi-sanzione** (portandola dal 20% al 30%).

Conseguentemente, **dal 2 marzo 2024**, la maxi-sanzione che viene contestata dal personale ispettivo ai datori di lavoro che impiegano dipendenti non regolarmente assunti è la seguente:

- **da 1.950 a 11.700 per ogni lavoratore**, sino a 30 giorni di lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400);
- **da 3.900 a 23.400 per ogni lavoratore**, da 31 a 60 giorni di lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800);
- **da 7.800 a 46.800 per ogni lavoratore**, oltre 60 giorni di lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).

I già menzionati importi, in virtù del maggiore disvalore sociale, verranno **ulteriormente incrementati del 20%** nell'ipotesi in cui il lavoratore impiegato risulti essere:

- un **extracomunitario non in regola col permesso di soggiorno** ovvero
- un **minore in età non lavorativa** o
- un **lavoratore appartenente a nuclei familiari che godono del reddito di cittadinanza** (oggi reddito di inclusione).

Inoltre, la maggiorazione complessiva del 30% verrà **raddoppiata** laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative per i medesimi illeciti.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota dell'INL n. 1156/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Nota dell'INL n. 1091/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Nota dell'INL n. 1133/2024, cliccare QUI.](#)

5. CREDITI D'IMPOSTA - Dall'Agenzia delle entrate chiarimenti sulle procedure di compensazione in vigore dal prossimo 1° luglio

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 16 del 28 giugno 2024**, ha fornito dei chiarimenti sulle modifiche alle procedure di compensazione di crediti introdotte dall'articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023 (*Legge di bilancio 2024*) e dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024 (c.d. "*Decreto Agevolazioni*"), convertito dalla L. n. 67/2024.

Si tratta delle nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

- **l'obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate** nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
- l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

A partire dal 1° luglio 2024, invece, **tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere**, incluse quelle a saldo positivo, **saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate**.

Tale intervento della legge di Bilancio 2024 ha una **duplice finalità**: da un lato, si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione); dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni.

Tale novità riguarda **tutte le compensazioni**, sia quelle “orizzontali” (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

A seguito della sostituzione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per effetto del comma 2 dell’articolo 4 della L. n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024, sono pertanto **esclusi dalla disposizione** i crediti che riguardano:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il **divieto alla compensazione** è escluso anche nei seguenti casi:

- sia presente una sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
- sia in corso una rateizzazione con regolare pagamento e senza alcuna decadenza;

Come previsto dall’articolo 1, comma 94, lettera b), della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo **superiore a 100.000 euro**, nel caso in cui siano scaduti i termini e non siano in atto provvedimenti di sospensione, è previsto il **divieto di compensazione con modello F24**.

LIK:

[Per consultare il testo della circolare n. 16/2024, cliccare QUI.](#)

6. BONUS COLONNINE DOMESTICHE - Dall’ 8 luglio apertura dello sportello per la concessione di contributi 2024

Con un [comunicato del 2 luglio 2024](#), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto **dalle ore 12:00 dell’8 luglio 2024 sarà avviato “Bonus colonnine domestiche”**, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomini, effettuati dal 1° gennaio 2024.

La dotazione finanziaria disponibile per l’annualità 2024 è di 20 milioni di euro.

Ricordiamo che nel 2022 e nel 2023, il finanziamento per il bonus colonnine domestiche è stato di 40 milioni di euro per ciascun anno.

Ai soggetti beneficiari potrà essere concesso un contributo per le spese ammissibili, così individuato:

- a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500,00 per persona fisica richiedente;
- b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000,00 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte.

Tali spese possono comprendere:

- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Per le persone fisiche le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.

In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

La domanda potrà essere presentata online dalle ore 12:00 dell' 8 luglio 2024, attraverso l'apposita [piattaforma informatica](#), gestita da INVITALIA.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

7. REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - Pubblicati gli avvisi per i progetti nei centri urbani e sulle strade extraurbane - Domande dal prossimo 22 luglio

Dopo la pubblicazione, nel maggio scorso, dei [due decreti](#) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, emanati entrambi il 18 marzo 2024, che definiscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici, Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il 28 giugno scorso, ha pubblicato gli avvisi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei centri urbani e lungo le strade extraurbane, nell'ambito della Misura del PNRR "Sviluppo delle Infrastrutture di ricarica elettrica".

Gli avvisi sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, nonché ai raggruppamenti temporanei (RTI).

Le risorse finanziarie lungo le strade extraurbane sono pari a circa 360 milioni di euro, mentre 279 milioni di euro sono le risorse destinate per le stazioni nelle zone urbane.

Più in particolare, con le risorse messe a disposizione si stima di poter realizzare 7.500 stazioni di ricarica rapida super veloci per veicoli elettrici lungo le strade extraurbane e 10.880 stazioni nei centri urbani. Quest'ultime andranno ad aggiungersi alle circa 3 mila in corso di realizzazione.

Il target da conseguire al 31 dicembre 2025 è l'entrata in funzione di almeno 21.255 punti pubblici di ricarica rapida che consentiranno di potenziare l'infrastruttura e di accelerare la penetrazione dei veicoli elettrici nel nostro Paese.

Soggetto gestore è il Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE).

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate, pena irricevibilità, tramite accesso all'apposita piattaforma predisposta dal GSE **dalle ore 17:00 del 22 luglio 2024** (24° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e **fino alle ore 21:59 del 4 ottobre 2024** (100° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione) (art. 9, comma 8, dei due Avvisi pubblici).

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse in forma di **contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili** di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024 e tenuto conto della riduzione percentuale offerta nell'ambito della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

Della pubblicazione dell'avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024 ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo dei suoi decreti del 28 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'Avviso pubblico relativo alle infrastrutture di ricarica nei centri urbani n. 105/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'Avviso pubblico relativo alle infrastrutture di ricarica sulle strade extraurbane n. 106/2024, cliccare QUI.](#)

LUNK:

[Per accedere alla sezione dedicata dal GSE alle infrastrutture di ricarica nei centri urbani, cliccare QUI](#)

LUNK:

[Per accedere alla sezione dedicata dal GSE alle infrastrutture di ricarica nelle strade extraurbane, cliccare QUI](#)

8. IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI - Dettata la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, il decreto 21 giugno 2024 del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, recante "**Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**".

Il decreto – in vigore dal 3 luglio 2024 – è stato emanato in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del [decreto legislativo n. 199 del 2021](#) e ha lo scopo di:

- a) definire la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una **potenza aggiuntiva di 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020**, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal [PNIEC](#) (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del [pacchetto "Fit for 55"](#), anche in considerazione del pacchetto "Repower UE";
- b) **stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica.

In tal senso le Regioni, garantendo il coinvolgimento degli enti locali, dovranno individuare sul proprio territorio:

- a) **superfici e aree idonee**: le aree in cui è **previsto un iter accelerato e agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse** secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) **superfici e aree non idonee**: **aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti** secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- c) **superfici e aree ordinarie**: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) **aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**: aree agricole in cui **vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra** ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Le aree idonee e non idonee **dovranno essere individuate dalle Regioni con apposita legge da approvare entro il 30 dicembre 2024** (180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 21 giugno 2024) (art. 3, comma 1). Superato tale termine scatteranno i poteri sostitutivi statali.

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte regionale **continua la vigenza** dell'articolo 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 che ha individuato le **aree idonee per legge** e restano vigenti le disposizioni regionali che hanno individuato in passato le aree non idonee.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9. INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - Non più rifiuti ma materiale da riutilizzare - In arrivo il nuovo decreto

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un [comunicato del 26 giugno scorso](#), ha reso noto di aver firmato il **nuovo Decreto Inerti** che disciplina il riutilizzo dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione al fine di reimmetterli sul mercato.

La nuova normativa, particolarmente attesa dal settore, mira a superare le criticità emerse con il precedente [D.M. n. 152 del 27 settembre 2022](#) e lo **abroga**, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.

Il **Decreto Inerti** definisce i criteri per cui i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e origine minerale **cessano di essere considerati rifiuti** ("*End of Waste*") dopo operazioni di recupero e **diventano aggregato recuperato** se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero soddisfa determinati criteri.

Per "**rifiuti inerti**" si intendono i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

L'elenco dei **rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione** è riportato nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1 del nuovo regolamento.

L'elenco dei **rifiuti inerti di origine minerale** è riportato nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2 del nuovo regolamento.

Sono **esclusi** dai rifiuti inerti che possono cessare la qualifica di rifiuti:

- i **rifiuti interrati**, anche se il codice EER appartiene al capitolo 17 ed è compreso tra quelli presenti nella tabella 1 dell'Allegato 1;
- le **terre e rocce** da scavo con codice EER 170504 provenienti **da bonifica di siti contaminati**.

10. DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE - Pubblicato il nuovo Bando che fissa le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni - Domande dal prossimo 16 settembre

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell' 8 luglio 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, rende noto che a decorrere **dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 16 ottobre 2024** i comuni possono presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26.

La domanda di contributo dovrà essere presentata ai sensi del **decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020**, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni e le modalità di realizzazione degli interventi e di trasferimento dei fondi.

I comuni possono presentare l'istanza attraverso la **compilazione del modulo on-line** disponibile a partire dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 16 ottobre 2024.

Le funzioni di supporto e coordinamento tecnico-informatico e di realizzazione della Piattaforma sono a cura della Direzione generale per la digitalizzazione.

I contributi assegnati a valere sul Fondo demolizioni riguardano interventi ancora da eseguire identificati attraverso il codice CUP (Codice Unico di Progetto).

Il **CUP (Codice Unico di Progetto)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che identifica in modo univoco un progetto di investimento pubblico. Tale codice è rilasciato al Soggetto responsabile della realizzazione/finanziamento/autorizzazione di un intervento al momento della decisione.

I contributi sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.

Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

Le risorse sono assegnate ai comuni con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell'istruttoria positiva delle richieste presentate.

Entro 3 mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".

Entro 12 mesi dall'assegnazione del contributo, i Comuni dovranno provvedere all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa, pena la revoca del contributo.

Gli interventi devono essere conclusi, **entro 24 mesi dall'assegnazione del contributo**, pena la revoca del contributo.

Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, **di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi**, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.

La decorrenza dei termini di cui sopra avviene dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione fondi nella Gazzetta Ufficiale.

Ai fini della erogazione del saldo è altresì necessario che i comuni provvedano:

- all'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 229/2011 relativi al Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- alla trasmissione, **esclusivamente via PEC**, all'indirizzo fondodemolizioni@pec.mit.gov.it della seguente **documentazione firmata digitalmente** o in copia conforme, recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento:
 - a) **Determina di approvazione della rendicontazione** recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento, nella quale devono essere richiamati espressamente e allegati il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione entrambi recanti nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.
 - b) **Certificato di ultimazione dei lavori** recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.
 - c) **Certificato di regolare esecuzione dei lavori** recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.
 - d) Attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 **dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute** per la realizzazione dell'intervento nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.
 - e) Attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dell'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 229/2011 relativi al Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), all'interno del quale il CUP dell'intervento deve risultare nello stato «Concluso».
 - f) **Prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute** per la realizzazione dell'intervento recante nell'oggetto il CUP e il CIG dell'intervento.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla presentazione delle istanze, cliccare QUI.](#)

11. AI ACT - Pubblicato il regolamento europeo che fissa le regole sull'intelligenza artificiale per garantire sicurezza, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali

Dopo tre anni di lavori e discussioni, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 luglio 2024, il **Regolamento (UE) 2024/11689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024** che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

Il testo, che detta regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, costituisce il primo atto normativo a livello globale indirizzato a regolamentare in maniera orizzontale il complesso mondo dell'intelligenza artificiale.

Il nuovo regolamento - costituito da **un Preambolo di 180 considerando, 113 norme e 13 allegati** - mira a promuovere lo sviluppo e l'adozione, da parte di attori sia pubblici che privati, di sistemi di IA sicuri e affidabili in tutto il mercato unico dell'UE.

Al contempo, punta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e a stimolare gli investimenti e l'innovazione nell'intelligenza artificiale in Europa.

Il regolamento **entrerà in vigore il prossimo 2 agosto, ma sarà pienamente operativo fra due anni, dal 2 agosto 2026.**

Tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove norme è scaglionata (artt. 111 - 113).

Nel dettaglio, lo scaglionamento delle tempistiche per l'acquisizione della piena efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento è il seguente:

- I Capi I e II - Artt. 1 - 5 (definizioni e pratiche vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025.
- Il Capo III, sezione 4 - Artt. 28 - 39 (autorità di notifica designate dagli stati membri), il Capo V - Artt. 51 - 56 (modelli di AI per finalità generali), il Capo VII - Artt. 64 - 70 (banca dati UE per i sistemi ad alto rischio), il Capo XII - Artt. 99 - 101 (sanzioni) e l'art. 78 (riservatezza dei dati trattati in conformità al regolamento) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'art. 101 (sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di AI per finalità generali).
- L'art. 6, paragrafo 1 (classificazione dei sistemi ad alto rischio), e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del regolamento dal sito del Consiglio europeo, cliccare QUI.](#)

12. FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - Definito il riparto delle risorse per l'anno 2024

Le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, riferite all'assegnazione di competenza per l'anno 2024, pari all'importo di **euro 65.511.216,00** sono così ripartite:

A. Euro 60.000.000,00, per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire:

- **l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,**

- la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché
- la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico;
- **l'innovazione tecnologica del Paese**, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale.

B. Euro 5.511.216,00 alle attività e ai servizi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per le finalità di impiego di cui alla precedente lettera A).

Lo ha stabilito il Dipartimento per la trasformazione digitale con il **decreto 14 maggio 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

13. VINCOLO SPORTIVO - Abolizione rinviata al 1° luglio 2025

Prorogato di un anno sia il termine entro cui il vincolo sportivo è abolito per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità, sia il termine per l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

La proroga dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 è stata disposta dall'articolo 12 del [D.L. n. 89 del 29 giugno 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, modificando l'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La proroga è stata disposta allo scopo di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

A braccetto con l'istituzione della nuova figura del "*lavoratore sportivo*", va la seconda, epocale, proposta di riforma, ovvero l'abolizione del **vincolo sportivo** nel dilettantismo.

Come è noto, il vincolo sportivo, che in modo sbrigativo possiamo definire semplicemente come il vincolo di esclusiva che nasce dal tesseramento per una società sportiva, è stato abolito nel professionismo con la L. n. 91/1981. Con il venir meno di detto vincolo, il calciatore può rimanere tesserato per una qualsiasi società solo in forza di contratti di prestazione sportiva della durata massima (ad oggi) di 5 anni, e comunque prorogabili.

Detti contratti, ovviamente, sono onerosi e quindi rappresentano un costo per le società.

La svolta riformista, porterebbe l'abolizione di detto vincolo anche nel mondo dei dilettanti.

Si perché mentre il mondo del professionismo può comunque contare su entrate

Ricordiamo che il vincolo è quell'istituto che lega l'atleta con la società che lo ha tesserato. Il passaggio ad un altro club deve avvenire con l'accordo fra società, e non solamente per la espressa volontà dell'atleta (o dei genitori se si tratta di minori).

La norma riguarda gli sport di squadra e soprattutto i club dilettantistici.

14. TURISMO SOSTENIBILE - Domande di finanziamento per l'edizione 2024 entro il prossimo 31 luglio

Il Ministero del turismo, con un comunicato del 1° luglio scorso, ha reso noto che dalle **ore 12:00 del 1° luglio 2024** le strutture e imprese turistiche possono inviare la domanda di partecipazione al fondo del Ministero del Turismo finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirano a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

Le informazioni utili sono presenti nell'Avviso Pubblico Prot. 23418/24 del 26 giugno 2024 e ulteriori info saranno riscontrabili nella [pagina web](#) ad esso dedicata.

Ricordiamo che il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 611 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali.

Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con il presente **Avviso ammontano per l'anno 2024 ad euro 7.600.000,00** determinate secondo quanto disposto all'art.5, comma 1, lettera a) dal Decreto 5651/23 del 22/03/2023 in una quota pari all'ottanta per cento (80%) del contributo di cui al precedente comma 1.

Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dal presente Avviso **le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ai codici ATECO indicati all'articolo 4 dell'Avviso.**

Il contributo erogato a valere sul presente avviso non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese ammissibili previste nel progetto e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 300.000,00, ferma restando la capienza "de minimis" del soggetto richiedente.

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni previsti, deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita Piattaforma informatica, che è fruibile, comprensiva della relativa manualistica, **a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2024.**

I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 del 31 luglio 2024.**

LINK:

[Per prendere visione dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

15. MINORI - Online l'avviso pubblico per la selezione di progetti educativi e di alfabetizzazione mediatica e digitale - Domande entro il prossimo 30 agosto

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un comunicato del 4 luglio 2024, ha reso noto che è online l'Avviso pubblico – approvato con **decreto direttoriale n. 126 del 4 luglio 2024** - per la selezione di proposte progettuali di **alfabetizzazione digitale e mediatica**, di natura comunicativa ed educativa, a favore dei **minori**.

Le risorse complessive sono pari a 1,7 milioni di euro.

L'Avviso è destinato alle imprese che operano come **fornitori di servizi** di media, in qualità di soggetti capofila di un partenariato del quale devono far parte, obbligatoriamente, un ente del terzo settore di natura non commerciale (ETS) e un'impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video.

I progetti devono prevedere necessariamente la creazione di **materiali educativi** e la realizzazione di **campagne di sensibilizzazione** (target minori dagli 8 ai 18 anni non compiuti) e possono rivolgersi

anche ad un target secondario, costituito da soggetti che operano a tutela dei minori: genitori, educatori e insegnanti, operatori.

Il **contributo** rivolto alle imprese è concesso in de minimis fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili per la realizzazione del progetto.

L'importo massimo del contributo per ciascun partenariato di progetto non può superare, in ogni caso, il limite di 340 mila euro.

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate dall'impresa capofila al Ministero esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo alfabeta@pec.mimit.gov.it, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'Avviso e fino alle ore **12:00 del 30 agosto 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione della normativa di riferimento e dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

16. SOSTENIBILITA' - Pubblicata la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese (Direttiva CSDDD)

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 luglio 2024, la **Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024** relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. (Testo rilevante ai fini del SEE).

Si tratta della **Direttiva sulle misure di *due diligence* per la sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD)**, che introduce **obblighi e responsabilità per le grandi imprese** in merito agli impatti negativi delle loro attività sul rispetto dei **diritti umani** e sulla **protezione dell'ambiente**.

Oggetto della direttiva sono non solo le attività delle imprese, ma anche quelle delle loro **filiali** e quelle dei loro **partner commerciali**.

La direttiva CSDDD interesserà le **imprese con più di 1.000 dipendenti** e un **fatturato superiore a 450 milioni di euro**, e le loro attività che vanno dalla **produzione a monte di beni o dalla fornitura di servizi**, alla **distribuzione a valle**, al **trasporto o allo stoccaggio dei prodotti**.

Le aziende interessate dalla nuova legislazione dovranno adottare e implementare un **sistema basato sul rischio per monitorare, prevenire o porre rimedio alla violazione dei diritti umani o ai danni ambientali** identificati dalla direttiva.

Qualora venga identificata una violazione di tali diritti o venga posto in essere un danno ambientale, le aziende dovranno adottare le **misure appropriate per prevenire, mitigare, far cessare o ridurre al minimo gli impatti negativi** derivanti dalle proprie attività, da quelle delle loro filiali e dei loro partner commerciali nella loro catena di attività.

Le aziende possono essere ritenute **responsabili dei danni causati e dovranno risarcire i soggetti danneggiati**.

Inoltre, le aziende interessate dalla direttiva dovranno inoltre **adottare e mettere in atto un piano di transizione climatica** in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

La presente direttiva **entra in vigore il 26 luglio 2024** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 26 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

La direttiva si applicherà a seconda delle dimensioni delle aziende, ovvero:

- a **3 anni** dall'entrata in vigore della direttiva (26 luglio 2027) per le **imprese con più di 5.000 dipendenti** e 1.500 milioni di euro di fatturato
- a **4 anni** dall'entrata in vigore della direttiva (26 luglio 2028) per le **aziende con più di 3.000 dipendenti** e 900 milioni di euro di fatturato

- a **5 anni** dall'entrata in vigore della direttiva (26 luglio 2029) per le imprese con **più di 1.000 dipendenti** e 450 milioni di euro di fatturato (art. 37).

La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) completa le nuove direttive Europee sulla sostenibilità. In particolare, questa direttiva integra la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L322 del 16 dicembre 2022 - che obbliga molte aziende a pubblicare un [bilancio di sostenibilità](#).

Grazie alla direttiva [CSRD](#), pubblicare un bilancio sostenibile sarà obbligatorio per le aziende che soddisfano due dei seguenti criteri:

- più di 250 dipendenti,
- più di 50 Milioni di fatturato e
- più di 25 Milioni di patrimonio netto.

La CSRD prevede la pubblicazione a scaglioni del [bilancio di sostenibilità obbligatorio](#). In altre parole, i diversi tipi di società saranno obbligate a pubblicare un report di sostenibilità in tempi diversi, secondo i tempi e le modalità indicate all'articolo 5 della Direttiva.

Ricordiamo, infine, che il [Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024](#), ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2024/1760, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2022/2464, cliccare QUI.](#)

17. CONCESSIONI BALNEARI - Legittimo l'esproprio a fine concessione delle opere non amovibili - Arrivata la sentenza della Corte di Giustizia UE che avalla la legge italiana sulle "opere non amovibili"

L'articolo 49 TFUE (*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*) deve essere interpretato nel senso che:

*"esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l'occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a **cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo**, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, **anche in caso di rinnovo della concessione**".*

Pertanto, **la norma italiana dettata dall'articolo 49 del Codice della navigazione**, che prevede che **le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento**.

Lo ha stabilito la **Corte di Giustizia UE con la Sentenza dell' 11 luglio 2024 intervenendo nella causa C-598/22**, promossa dalla Società italiana imprese balneari (SIIB) che gestisce, sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), uno stabilimento balneare sul quale ha costruito una serie di opere.

Nella sentenza dell'11 luglio 2024, la Corte di giustizia UE evidenzia innanzi tutto che la questione sollevata dal giudice del rinvio verte sull'interpretazione degli **articoli 49 e 56 TFUE**, che sanciscono, rispettivamente, le **libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi**.

Se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l'articolo 49 [del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327] nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo.

La Corte precisa inoltre che l'attribuzione di una concessione di occupazione del demanio pubblico marittimo implica necessariamente l'accesso del concessionario al territorio dello Stato membro ospitante in vista di una **partecipazione stabile e continua, per una durata relativamente lunga, alla vita economica di tale Stato**.

Ne consegue che l'assegnazione di una tale concessione rientra nel **diritto di stabilimento previsto dall'articolo 49 TFUE**.

L'articolo 49, primo comma, TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

Ciò premesso, non viola il divieto così stabilito dall'articolo 49 TFUE una normativa nazionale **opponibile a tutti gli operatori esercenti delle attività nel territorio nazionale**, la quale non abbia con scopo di disciplinare le condizioni relative allo stabilimento degli operatori economici interessati e i cui eventuali effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento siano troppo aleatori e troppo indiretti perché l'obbligo da essa dettato possa essere considerato idoneo a ostacolare questa libertà.

La disposizione in parola prevede soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario **saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo**.

Il **principio di inalienabilità** implica segnatamente che **il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario**, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili.

Conformemente a tale principio, il quadro normativo applicabile, nel caso di specie, ad una concessione di occupazione del demanio pubblico **fissa, senza alcun possibile equivoco, i termini dell'autorizzazione all'occupazione che viene concessa**.

Ne consegue che la SIIB non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l'autorizzazione all'occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere **precario ed era revocabile**.

Infatti, poiché detto articolo 49, primo comma, prevede espressamente la possibilità di derogare per contratto al principio dell'acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico marittimo, tale disposizione evidenzia la dimensione contrattuale, e dunque consensuale, di una concessione di occupazione del demanio pubblico. **Ne consegue che l'acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzata delle opere suddette**.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza alla causa C-598/22, cliccare QUI.](#)

18. ASSONIME - Proposte per una semplificazione del quadro regolamentare e applicativo in materia di golden power

La **disciplina sui poteri speciali dello Stato** (*golden power*), introdotta dal decreto-legge 21/2012, convertito dalla legge n. 56/2012, ha subito negli ultimi anni diverse modifiche che ne hanno progressivamente ampliato l'ambito di applicazione a settori nuovi, potenzialmente interessando un numero di imprese e una tipologia di investimenti sempre più ampio.

Inoltre, l'attuale assetto normativo è frutto di una serie di modifiche, contingenti e di reazione all'emergere di nuovi fattori di criticità, alla disciplina delineata nel 2012, che era stata pensata per un contesto economico e geopolitico di riferimento completamente diverso, e con un ambito di applicazione sensibilmente più limitato.

Assonime, in questo *position paper*, analizza i principali problemi applicativi posti dalla disciplina *golden power* e formula alcune **proposte di intervento**, con la finalità di meglio chiarire l'ambito di applicazione della disciplina stessa, riducendo il numero delle notifiche 'precauzionali, e di fornire alle imprese indicazioni di riferimento per affrontare in un contesto di maggiore certezza e prevedibilità la negoziazione e strutturazione di delicate operazioni societarie.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

19. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI BENI - Pubblicata la direttiva che detta nuove norme

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 luglio 2024, la **Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024** recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

La direttiva sul diritto alla riparazione è una tappa dell'impegno dell'Unione europea per estendere la durata di vita dei prodotti, ridurre i rifiuti e promuovere un'economia più sostenibile e circolare.

La direttiva sul diritto alla riparazione - **in vigore dal 30 luglio 2024** - coinvolge i beni di consumo, ovvero "qualsiasi bene mobile materiale" e "qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale" (così come definiti dalla direttiva (UE) 2019/771 del 20 maggio 2019).

Si tratta di un'ampia gamma di prodotti che fanno parte del nostro quotidiano e che, sempre più spesso, si ha la tendenza a cambiare in caso di difetto perché scoraggiati dagli alti costi di riparazione.

La decisione del Parlamento europeo incide proprio su questo passaggio; con la nuova **si obbliga chi produce i beni di consumo a fornire informazioni chiare per poter aggiustare il prodotto, dando assistenza a un "costo ragionevole"**.

I fornitori e i produttori dovranno inoltre spiegare ai consumatori quali sono i pezzi di ricambio necessari e rendere gli stessi disponibili anche ai centri di assistenza di terze parti.

È previsto che la restituzione del prodotto aggiustato debba avvenire entro il termine massimo di 30 giorni, periodo nel quale il consumatore avrà diritto a ricevere un prodotto sostitutivo.

Chi acquista un prodotto al consumo ha diritto alla riparazione a un prezzo ragionevole e a un ulteriore anno di garanzia dalla riparazione stessa.

Un modulo europeo di informazione sarà offerto ai consumatori per aiutarli a valutare e confrontare i servizi di riparazione (specificando la natura del difetto, il prezzo e la durata della riparazione).

Per facilitare il processo di riparazione, verrà creata una piattaforma online europea con sezioni nazionali per aiutare i consumatori a trovare facilmente negozi di riparazione locali, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di articoli difettosi o iniziative di riparazione gestite dalla comunità, come i *repair café*.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro 31 luglio 2026**.

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2024/1799, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti della direttiva, cliccare QUI.](#)

20. FONDO DI SOLIDARIETA' BILATERALE PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI 2024 - Pubblicato il decreto che detta i criteri per l'adeguamento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, il **decreto 21 maggio 2024** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "**Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali**".

Il decreto nasce dalla necessità di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019 alla luce dell'accordo collettivo del 27 dicembre 2022 tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs,

con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volontà di **adeguare il Fondo di solidarietà**, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, **alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015** e di adeguare quindi la platea dei destinatari del Fondo e l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021.

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Il Fondo è gestito da un comitato amministratore, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dura in carica quattro anni (artt. 3 e 4).

Il Fondo provvede all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Tra i destinatari del predetto assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

L'importo dell'assegno di integrazione salariale, è pari alla prestazione dell'integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con il relativo massimale.

Si attendono ora le istruzioni da parte dell'INPS.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 21 maggio 2024, cliccare QUI.](#)

21. BONUS PSICOLOGO 2024 - Riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti - Elenco degli ammessi al beneficio

Due sono gli interventi dell'INPS in merito al Bonus psicologo 2024.

1) Con il **messaggio n. 2568 del 9 luglio 2024** si comunica che, su indicazione del Ministero della Salute, **viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024**, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il predetto termine del **21 maggio 2024**.

A tale fine, viene resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l'inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti **dalle ore 9:00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18:00 del giorno 31 luglio 2024**.

In sintesi, ci sarà tempo **fino al 31 luglio per registrare i dati di fatturazione per le sessioni di psicoterapia confermate**.

Decorso il suddetto termine del 31 luglio 2024, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d'ufficio.

2) Con il [messaggio n. 2584 dell'11 luglio 2024](#), vengono pubblicate le graduatorie del bonus psicologo 2024, con l'elenco degli ammessi al beneficio, che hanno presentato domanda quest'anno, grazie ai fondi stanziati nel 2023.

Queste graduatorie sono basate sul valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **più basso e, in caso di parità, sull'ordine cronologico** di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili.

I beneficiari hanno **270 giorni** dalla data di pubblicazione del messaggio per utilizzare il contributo, ovvero **entro il 6 maggio 2025**. Dopo questo periodo, il codice univoco assegnato sarà automaticamente annullato.

Come chiarito nel messaggio in questione, i richiedenti possono verificare se hanno ottenuto il bonus psicologo 2024 **attraverso il portale INPS**, accedendo alla sezione dedicata alla prestazione.

Dalla *home page* del portale dell'Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole "*bonus psicologo*" e selezionando poi il servizio "*Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo*".

In tale pagina sono disponibili:

- la scheda informativa della misura,
- i *tutorial* per il cittadino e per il professionista aderente all'iniziativa e
- il *link* di accesso al servizio ("*Utilizza il servizio*"), per il quale è richiesta l'autenticazione con la propria identità digitale.

Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare:

- **l'esito della richiesta** e, in caso di esito positivo,
- **l'importo del contributo riconosciuto** e
- il **codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia**.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio n. 2568/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio n. 2584/2024, cliccare QUI.](#)

22. PIATTAFORME TECNOLOGICHE - Pubblicati gli avvisi per l'adeguamento delle piattaforme SUAP

Con un [comunicato dell' 11 luglio 2024](#), il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha reso noto che sono stati pubblicati **gli avvisi**, rivolti a Comuni e Regioni, per il **finanziamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)**, al fine di renderle completamente interoperabili.

Gli avvisi - finanziati a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 1 del PNRR, e in particolare, del Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica - prevedono l'erogazione di finanziamenti di **32 milioni di euro** per l'adeguamento dei SUAP alle nuove "Specifiche tecniche di interoperabilità" approvate con il [decreto interministeriale 26 settembre 2023](#), recante "*Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)*".

L'adeguamento consentirà la realizzazione di un ecosistema digitale e interoperabile per lo svolgimento delle procedure amministrative afferenti al SUAP, con lo scopo di offrire a cittadini, professionisti e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili.

Gli avvisi di finanziamento sono pubblicati sulla piattaforma padigitale2026.gov.it e saranno destinati alle 9 Regioni titolari di piattaforme aggregatrici per i Comuni del territorio e ai Comuni che, nella gestione del SUAP, utilizzano piattaforme tecnologiche diverse da quelle nazionale (impresainungiorno.gov.it) e regionali, anche in forma associata.

I soggetti ammessi al contributo a valere sulle risorse del presente Avviso sono le seguenti Regioni dotate di una Piattaforma tecnologica regionale: **Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta**, che assumeranno il ruolo di Soggetti attuatori.

Ai fini dell'erogazione del contributo, i Soggetti attuatori sono tenuti, a pena di irricevibilità, a presentare formale richiesta online di contributo **entro e non oltre le ore 23:59 del 25 settembre 2024**, esclusivamente tramite la [Piattaforma PA digitale 2026](#).

Il finanziamento sarà erogato a seguito del raggiungimento dell'effettivo adeguamento delle piattaforme SUAP alle specifiche tecniche.

Nei prossimi mesi - comunica infine il Ministero - saranno pubblicati ulteriori avvisi destinati a finanziare l'adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità delle altre tipologie di amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP.

LINK:

[Per accedere alla consultazione degli Avvisi pubblici, cliccare QUI.](#)

23. OPEN DATA - ISTRUZIONI PER L'USO - Ciclo di webinar organizzato dall'Agenzia per l'Italia digitale

Con un comunicato dello scorso 8 luglio, l'Agenzia per l'Italia digitale ha reso noto che il **18 luglio** inizia un ciclo di webinar dedicato alle indicazioni su dati e open data descritte nel [Piano Triennale per l'Informatica nella PA](#).

L'obiettivo è quello di fornire istruzioni per l'uso alle Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti interessati, chiamati ad attuare le linee di azione indicate nel Piano e contribuire al raggiungimento dei target annuali previsti.

Il Piano Triennale, nel suo ultimo aggiornamento 2024-2026, in continuità con gli anni precedenti, dedica un capitolo ai dati, con l'obiettivo di **assicurare maggiore efficacia all'attività amministrativa in tutti i processi che ne coinvolgono l'utilizzo**.

Importante novità introdotta dal Piano riguarda il tema dell'**Intelligenza Artificiale**, che è trattato nello stesso capitolo anche per evidenziare l'importanza della disponibilità e della qualità dei dati come presupposto per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di IA.

In tale contesto, al fine di dare un opportuno supporto, nel corso dei webinar saranno forniti tutti gli elementi utili e le indicazioni operative per una corretta applicazione delle regole tecniche sugli open data, in modo da attuare in maniera più efficace possibile quanto richiesto nel Piano triennale.

Nel primo dei tre webinar, che si terrà **giovedì 18 luglio dalle ore 10:00 alle 11:30**, dopo un'introduzione sui principali contenuti e le novità dell'ultimo aggiornamento del Piano Triennale, verranno illustrati gli obiettivi e i risultati attesi in tema di dati e open data, prima di addentrarsi nelle vere e proprie istruzioni operative, anche con la presentazione di alcuni strumenti messi a disposizione per le PA.

Gli altri due webinar del ciclo si svolgeranno nel mese di settembre.

Link:

[Per accedere al comunicato, cliccare QUI.](#)

Link:

[Per procedere all'iscrizione del webinar del 18 luglio, cliccare QUI.](#)

24. PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE - Istituita la cabina di regia permanente presso il Ministero della Giustizia

Con un comunicato stampa del 9 luglio 2024, è stato reso noto che con un decreto ministeriale del 5 luglio 2024 il Ministero della Giustizia ha istituito una "**Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche**".

Come previsto dal decreto, l'organismo nasce per «*costruire un canale di ascolto permanente con le professioni del comparto economico-giuridico in una logica ispirata alla **leale collaborazione istituzionale***» e perché una «*stabile interlocuzione con questi professionisti può assicurare la tempestività dei loro contributi in vista dell'elaborazione di **iniziative legislative** efficaci e adeguate alle esigenze dei rispettivi settori di appartenenza*».

I componenti della Cabina sono:

- il Presidente del Consiglio nazionale forense (CNF), Francesco Greco,
- il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio e

- il Presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa congiunto, cliccare QUI.](#)

25. ARCHIVI NOTARILI - Pubblicata la nuova Guida ai servizi

E' stata pubblicata la **Guida ai servizi degli Archivi notarili del 2024.**

La Guida, approntata dall'Amministrazione degli Archivi Notarili e **giunta alla sua sesta edizione**, fornisce utilissime informazioni a tutti coloro che abbiano necessità di entrare in contatto con i suoi uffici o con le diverse articolazioni del Ministero.

Vengono messi a disposizione recapiti, coordinate e indirizzi di tutti i nostri Uffici e di quelli che più di frequente intersecano la nostra attività.

Nella Guida si spiega come richiedere copie e certificati, anche in via telematica, e le modalità di pagamento.

Una pubblicazione che risulterà utile a tutti quei cittadini che quotidianamente accedono agli uffici degli Archivi notarili e che, al contempo, cercherà anche di "agevolare la comunicazione interna e quindi il lavoro delle persone che negli Archivi Notarili lavorano" e "rendere più fruttuoso e soddisfacente il rapporto con i professionisti".

LINK:

[Per consultare il testo della Guida ai servizi degli Archivi Notarili, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) ENERGIA - I CONSIGLI ENEA PER RISPARMIARE SULLA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Con l'arrivo della stagione estiva l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) fornisce 14 indicazioni pratiche per utilizzare in modo ottimale i condizionatori - ormai sempre più diffusi nelle abitazioni degli italiani - e le pompe di calore per massimizzare i benefici ambientali e i risparmi energetici.

Secondo [un'indagine ISTAT](#), infatti, il **48,8% delle famiglie dispone di un sistema di climatizzazione estiva**, una percentuale che sale al 51,2% nel Mezzogiorno (49,1% al Nord e 44,2% al Centro).

A livello regionale, la diffusione maggiore si registra in Veneto (70%), con la Valle d'Aosta in coda con il 4,7% delle famiglie che ne dispone.

Nei mesi caldi i condizionatori sono **accesi in media sei ore e 17 minuti al giorno** e, nello specifico, per circa tre ore nel pomeriggio, poco più di due ore di notte e circa un'ora la mattina.

Sono le famiglie che abitano nei comuni più piccoli (fino a 50 mila abitanti) non di montagna ad accendere il condizionamento con maggiore frequenza (il 31% lo usa tutti i giorni o quasi). Inoltre, l'utilizzo quotidiano cresce con il numero dei componenti delle famiglie.

Nella maggior parte dei casi il sistema è costituito da **mono-split a pompa di calore** (56% del totale) che possono essere utilizzati sia per raffrescare che per scaldare gli ambienti.

Il 24% utilizza invece **condizionatori di vecchia generazione che forniscono solo freddo**, mentre il 20% dispone di **impianti centralizzati o autonomi a servizio dell'intera abitazione**.

I tecnici ENEA consigliano di adottare una serie di accorgimenti nell'utilizzo delle pompe di calore per la climatizzazione estiva, in modo da massimizzare i benefici ambientali e i risparmi energetici.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare i 14 suggerimenti forniti dall'ENEA, cliccare QUI.](#)

2) Polyfill.io - CERT-AgID invita le Pubbliche Amministrazioni che lo utilizzano sui loro siti di rimuoverlo rapidamente

L'Agenzia per l'Italia digitale, con un [comunicato del 27 giugno scorso](#), ha invitato le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano sui loro siti il servizio Polyfill.io a rimuoverlo al più presto.

È quanto suggerisce il CERT-AgID in merito all'attacco alla supply chain che ha colpito il web service Polyfill.io, ampiamente diffuso e utilizzato da oltre 100.000 siti web.

Oltre a eliminare quel servizio - ricorda l'AgID - è fondamentale assicurarsi che sui siti web che facevano riferimento al dominio originale di Polyfill vengano aggiornate anche le dipendenze, poiché attualmente i servizi di Polyfill.io non sono più erogati e ciò potrebbe causare malfunzionamenti ai servizi che prima lo utilizzavano.

Il CERT-AgID si è già attivato per allertare e mitigare le conseguenze di questo attacco verso le entità della propria constituency e, più in generale, verso entità delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, mentre sta procedendo alla rimozione del plugin anche dai propri siti esposti.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare l'approfondimento pubblicato sul sito del CERT-AgID, cliccare QUI.](#)

3) CUSCOTTO ISTITUZIONALE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO - Pubblicato l'aggiornamento

Sul sito del Dipartimento per il programma di Governo è stato pubblicato l'aggiornamento al 20 giugno 2024 del "[Cruscotto Istituzionale sull'attuazione del programma di Governo](#)" con i principali risultati dell'attività di monitoraggio del Dipartimento per il programma di Governo sui provvedimenti legislativi e attuativi e sulle risorse finanziarie rese disponibili in attuazione di ciascun punto del programma.

Il Dipartimento per il programma di Governo ha classificato il programma di Governo in 17 punti, ai fini del monitoraggio del suo stato di attuazione.

Nell'ambito di ciascuno dei 17 punti sono pubblicate delle singole schede sintetiche, volte ad illustrare i dati più significativi sullo stato di attuazione del programma stesso.

In particolare i dati analizzati nelle schede riguardano:

- i provvedimenti legislativi di iniziativa governativa emanati in attuazione di ogni singolo punto del programma;
- lo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative stesse;
- le risorse finanziarie previste dai provvedimenti legislativi di iniziativa governativa destinate alla realizzazione delle singole linee programmatiche;
- le risorse finanziarie legate a norme autoapplicative e quelle previste da norme che prevedono l'adozione di provvedimenti di secondo livello, con le relative rappresentazioni grafiche.

LINK:

[Per prendere visione dei 17 punti, cliccare QUI.](#)

4) AGCM - Sanzione alla Figc per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro (4.203.447,54 euro).

L'Autorità ha infatti accertato che la FIGC, almeno a partire dal 1° luglio 2015, ha attuato una complessa strategia escludente per rafforzare la propria posizione dominante nell'organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico e per estenderla anche al mercato dell'attività ludico-amatoriale, in cui opera in concorrenza con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del relativo provvedimento, cliccare QUI.](#)

5) BANCA DATI DELLE SENTENZE TRIBUTARIE - AL VIA IN VIA SPERIMENTALE

Con un comunicato del 27 giugno scorso, (<https://www.dgt.mef.gov.it/gt/-/la-banca-dati-delle-sentenze-tributar-1>) il Dipartimento della giustizia tributaria, ha reso noto che è attiva, in via sperimentale, la Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito, per la consultazione delle sentenze native digitali, pseudoanonimizzate, emesse dal 2021.

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.

Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

LINK:

[Per accedere alla Banca dati, cliccare QUI.](#)

6) GLOBAL MINIMUM TAX - Dettate le disposizioni attuative riguardanti l'imposta minima nazionale

In data 3 luglio 2024, è stato pubblicato, sul sito del Dipartimento delle finanze il **decreto del 1° luglio 2024**, con il quale vengono individuate le disposizioni attuative dell'imposta minima nazionale (*Qualified domestic minimum top-up tax – Qdmtt*) prevista dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 209/2023.

L'imposta, che si applica in via prioritaria rispetto all'imposta minima integrativa (IIR) e all'imposta minima suppletiva (UTPR), è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un'imposizione sui redditi effettiva inferiore all'aliquota del 15 per cento.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e delle relazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto, cliccare QUI.](#)

7) GARANTE PRIVACY - PRESENTATA LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' 2023

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il 3 luglio scorso, ha presentato alla Camera dei Deputati la Relazione sull'attività svolta nel quarto anno di mandato del Collegio.

La Relazione illustra i diversi fronti sui quali è stata impegnata l'Autorità nel corso di un anno caratterizzato da interventi in ambiti fortemente innovativi: digitalizzazione, intelligenza artificiale, PNRR e da alcune costanti: contrasto al telemarketing aggressivo, attenzione particolare ai soggetti vulnerabili, tutela dei dati sanitari.

Su entrambi i versanti, tra loro reciprocamente connessi, il Garante ha sempre cercato il difficile, talora arduo, componimento degli interessi e dei diritti in gioco proseguendo nel proprio compito di tutela di diritti veramente fondativi della libertà personale e sociale.

LINK:

[Per prendere visione di una sintesi della Relazione per la stampa, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la Relazione annuale 2023, cliccare QUI.](#)

8) OTTO PER MILLE - Pubblicati i dati sulle scelte dei contribuenti e sugli importi erogati nel 2024

Con un comunicato stampa dell' 11 luglio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze, **i dati relativi alle scelte dei contribuenti e agli importi erogati dell'otto per mille dell'IRPEF nell'anno 2024, riferiti all'anno di imposta 2020.**

Disponibili anche i dati provvisori delle scelte relative agli anni di imposta 2021 e 2022.

LINK:

[Per accedere alla consultazione dei dati, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi

(dal 1° al 13 Luglio 2024)

1) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale –Decreto 14 maggio 2024: Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Legge 28 giugno 2024, n. 90: Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 21 giugno 2024: Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 25 giugno 2024: Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 - Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93: Regolamento concernente modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Legge 4 luglio 2024, n. 95: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 60/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 30 maggio 2024: Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 - Differimento termini sottoscrizione delle polizze assicurative e delle coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.7](#)

5) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 11 giugno 2024: Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici. (Gazzetta Ufficiale n. 158 dell' 8 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 10 maggio 2024, n. 98: Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l'articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza. (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 21 maggio 2024: Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Legge 12 luglio 2024, n. 101: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 63/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 14 giugno 2024: Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 13 Luglio 2024)

1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al **dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità** e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante norme comuni che promuovono la **riparazione dei beni** e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1886 della Commissione del 1° luglio 2024 recante modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contenuti della formazione iniziale e della **formazione continua dei funzionari di controllo per l'analisi dei dati registrati e la verifica dei tachigrafi**. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Regolamento (UE) 2024/11689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale). (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 10 luglio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)